

degli industriali che lavorano e producono pel bene della nostra patria.

**Presidente.** L'onorevole Pantano, che ha interrogato il Governo sullo stesso argomento, ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

**Pantano.** La risposta con cui l'onorevole sotto-segretario ha enunciato il pensiero del Governo intorno alla questione importantissima che si dibatte, per quanto fatta con parola riserbata, lascia comprendere che il Governo è favorevole in massima ad una interpretazione larga e benevola dell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge sugli infortuni del lavoro, che tanto interessò la Camera e tanto appassionò il paese.

Però, mi consenta l'onorevole sotto-segretario, per l'indole stessa del quesito, che si attiene ad una delle forme più importanti del nostro svolgimento economico, di sottoporli qualche osservazione, in appoggio di quelle già fatte, con molta eloquenza e competenza, dal collega Di Scalea.

Onorevole Vendramini, se Ella richiama a sè stesso (perchè lo conosce meglio di me) il testo preciso dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883 sulla Cassa d'assicurazione per gl'infortuni degli operai (articolo che si invoca oggi a favore dei sindacati e delle Casse mutue, così come funziona a favore della Cassa Nazionale), Ella vedrà che quell'articolo concerne non soltanto l'esenzione dalle tasse di bollo e registro per gli atti costitutivi, le notificazioni, i registri e le polizze tanto della Cassa per sè stessa, quanto degli assicurati, relativamente all'esecuzione della legge, ma anche le elargizioni fatte a favore della Cassa, e gl'investimenti in titoli del debito pubblico; tuttociò insomma che può servire all'incremento di una istituzione ideata e creata con intendimenti di equità sociale anche nello interesse dell'economia nazionale.

Ora l'articolo 17 (ultimo comma) della legge del 1898, mentre venne a riconsacrare da un lato, a favore della Cassa Nazionale, una specie di privilegio sull'assicurazione degl'infortuni, volle dall'altro, in omaggio allo stesso principio di solidarietà e di cooperazione che aveva guidato i primi passi del legislatore, che quelle stesse agevolanze venissero estese anche alle Casse mutue e ai sindacati, per aiutarne lo sviluppo, e met-

terli sopra un terreno possibile di feconda concorrenza con la Cassa Nazionale.

Oggi, il quesito che si presenta è questo: la Cassa di mutua previdenza, sorta in Sicilia, con felice iniziativa e con ottimi risultati, perchè ha tagliato corto a tutte quelle agitazioni che avevano, per un momento, gettato l'isola in un deplorabile trambusto, determinando conati di resistenza riprovati giustamente dall'opinione pubblica e dalla stampa, ha cercato di riparare alla deficienza momentanea di una parte del capitale che le sarebbe occorso per funzionare in tutta la sua interezza, e che non le conveniva di sottrarre all'industria, già per sè stessa abbastanza anemica, riassicurando, presso Istituti privati di assicurazione, il rischio di cui essa è chiamata a rispondere in virtù della legge sugli infortuni. Quale è ora la situazione giuridica di questa Cassa? Essa risponde dinanzi allo Stato di tutti gli oneri che la legge le impone, e di fronte agli operai assicurati dell'adempimento dei propri impegni. Essa deve quindi del pari logicamente usufruire di tutte le agevolanze che la legge concede agl'Istituti come il suo. Si obietta: ma questa Cassa riassicurando il suo rischio presso le Compagnie private di assicurazione, che godono di tale beneficio, vulnera in parte il suo diritto.

E perchè? Così facendo cessa forse di funzionare come Cassa autonoma di mutua assicurazione e di previdenza, di avere tutti i distintivi che la legge da essa richiede perchè come tale possa funzionare ed esplicarsi?

Se essa è tale, e come tale è riconosciuta dal Ministero di agricoltura che ne ha per mandato della legge approvato lo statuto, essa ha diritto, assumendone tutti gli obblighi, di usufruire di tutti i benefici che la legge le concede.

Per queste ragioni io ho chiesto all'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze di voler ben meditare su ciò che il Governo sarà per fare in proposito; perchè se, per avventura, una interpretazione troppo fiscale per parte dell'Avvocatura erariale, o di altro ente, dovesse porre il Governo nella dura necessità di imporre alla Cassa di mutua assicurazione in Sicilia, un onere al quale essa ritenne di non dover sottostare, allorchè si costitui, in tal caso mi auguro che il Governo, soprassedendo sulle sue delibera-